

Tribunale del Riesame, (Rel. Dott.ssa Tiziana Gueli), ordinanza del 12.09.2017

Frode in commercio ex art. 515 c.p. - *fumus*.

Il *fumus* del delitto di frode in commercio sussiste anche nel caso in cui la merce è depositata in magazzino, posto che è configurabile la fattispecie tentata del delitto *de quo*.

Il *fumus* può essere comprovato dalla quantità del materiale e dall'origine dell'indagine.

La contestazione della ricostruzione accusatoria non può basarsi su documentazione redatta in lingua straniera, priva di traduzione asseverata.